

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 364

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie

Presentata il 3 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di accesso ai mezzi di informazione nel periodo elettorale è fortemente punitiva nei confronti delle forze politiche e dei partiti di maggiori dimensioni e di consolidato radicamento sociale ed è eccessivamente generosa per le formazioni politiche di piccole e piccolissime dimensioni, che talvolta nascondono finalità, pure legittime, del tutto occasionali o strumentali.

In altri termini, l'attuale ripartizione degli spazi e del diritto di accesso al sistema mediatico non tiene conto in misura adeguata del consenso elettorale e della rappresentatività reale delle formazioni politiche che si candidano al governo dei diversi livelli istituzionali.

Se è vero che non si può « chiudere » il sistema politico, consentendo l'accesso ai

mezzi di informazione solo a partiti e a movimenti politici esistenti, tuttavia è altrettanto pacifico che questa esigenza può essere soddisfatta con una sorta di « diritto di tribuna » per le nuove formazioni politiche o per quelle che per la prima volta si presentano nelle competizioni elettorali.

Ed è in questa prospettiva e in questo contesto di partenza che la presente proposta di legge si propone di contemperare i principi fondamentali di democrazia e di libertà con quelli di una equilibrata e ragionevole suddivisione dell'accesso ai mezzi di informazione di massa nel delicato periodo elettorale. Tra le norme proposte si prevede, tra l'altro, la riduzione da 15 giorni a 5 giorni del periodo antecedente la data delle elezioni entro il quale è vietato effettuare sondaggi demoscopici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ripartizione della comunicazione politica radiotelevisiva).

1. L'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Ripartizione della comunicazione politica radiotelevisiva)* — 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica in pari misura per il 20 per cento dello spazio disponibile e per il restante 80 per cento dello spazio in misura proporzionale ai voti riportati da ciascun partito o movimento politico nelle precedenti elezioni omologhe.

2. Si intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata proporzionalità di condizioni nell'esposizione di opinioni e di posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche; è comunque garantito quanto previsto al comma 1.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione nella programmazione in chiaro. La par-

tecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione" e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo ».

ART. 2.

(Messaggi politici autogestiti).

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 30 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di tre contenitori per ogni giornata di programmazione ».

ART. 3.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna

elettorale, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1;

b) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

c) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 ».

ART. 4.

(Sondaggi politici ed elettorali).

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni ».

